

Comune di Ascoli Piceno

Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni



Comune di Ascoli Piceno

“Medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana”

Assessorato Bilancio e Programmazione Economica
Servizio Tributi e Tariffe

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI**

- D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 -

Approvato con deliberazione consiliare n. 82, del 29 settembre 1995, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. nella seduta del 31/10/1995, pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 13/10/1995, e ripubblicata per altri 15 giorni consecutivi, dal 31/10/1995;

Modificato con deliberazione consiliare n. 18, del 21/2/1996, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. nella seduta del 5/3/1996, pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 23/2/1996, e ripubblicata per altri 15 giorni consecutivi, dal 20/3/1996;

Modificato con deliberazione consiliare n. 80, del 9 settembre 1996, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. nella seduta del 9/10/1996, pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 27/9/1996 e ripubblicata per altri 15 giorni consecutivi, dal 23/10/1996;

Modificato con deliberazione consiliare n. 133, del 29/10/1997, pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 14/11/1997;

Modificato con deliberazione consiliare n. 42, del 30 marzo 2001, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. nella seduta del 10/4/2001, pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 8/4/2001 e ripubblicata per altri 15 giorni consecutivi, dal 21/4/2001;

Modificato con deliberazione consiliare n. 20, del 28/3/2008, esecutiva;

Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 10, del 29/4/2009, esecutiva.

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Istituzione della tassa annuale

- Art. 58 D. lgs. 507/93 -

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, é istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti soliti urbani interni" disciplinata dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 2

Campo di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:
 - a) la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
 - b) la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenziale capacità di produzione di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
 - c) l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.
2. Per altri aspetti non disciplinati dal presente regolamento si rinvia al regolamento Generale delle Entrate tributarie comunali.

Art. 3

Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani

- Art. 59 D. Lgs. 507/93 -

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani é disciplinato dall'apposito regolamento comunale di nettezza urbana e in conformità delle leggi vigenti. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

Art. 4
Oggetto della tassa

1. La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento - nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo - dei rifiuti di cui all'articolo 1.
Il mancato utilizzo del servizio non comporta l'esclusione dal pagamento della tassa.
2. L'applicazione della tassa avrà riguardo ai locali e alle aree ubicati nelle zone di cui al successivo articolo 5.

Art. 5
Limiti di applicazione territoriale
- Art. 59 D. Lgs. 507/93 -

1. L'applicazione della tassa è limitata alla zona di territorio comunale in cui è attuato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni così come disposto dal dettato del vigente regolamento di nettezza urbana.
2. La tassa é in ogni modo dovuta per intero anche in assenza della delimitazione di cui al precedente comma quando il servizio di raccolta sia - di fatto - attuato nella zona.
3. E' fatta salva la facoltà del comune di Ascoli Piceno di estendere il regime di privativa ad insediamenti sparsi ubicati fuori dalle zone perimetrali sopra menzionate.
4. Il responsabile delle procedure amministrative relative alle variazioni regolamentari di cui ai precedenti commi dovrà darne comunicazione scritta al servizio tributi entro trenta giorni dalla avvenuta esecutività del relativo atto deliberativo.
5. Le variazioni della perimetrazione delle zone in cui viene svolto il servizio si intendono acquisite al presente regolamento.

Art. 6
Presupposto, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 63 D. Lgs. 507/93 -

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa é effettuata dalla legge cui si fa quindi rinvio.
2. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto passivo del tributo, ovvero coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree.

3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio o ad uso foresteria soggetto passivo della tassa, oltre all'affittuario, può essere considerato anche il proprietario o conduttore dei locali o il gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
4. Agli effetti del presente regolamento qualsiasi contratto stipulato tra privati e definito per la traslazione della tassa a soggetti diversi da quelli individuati nei precedenti commi è nullo.

Art. 7

Gettito complessivo della tassa annuale

- Art. 61 D. Lgs. 507/93 -

1. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato, secondo i principi stabiliti dall'art. 61 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, in misura pari ad un'aliquota del costo di esercizio di cui al comma 2 del medesimo art. 61 da stabilirsi all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettati alla tassa.
2. Col medesimo atto deliberativo sono motivate le scelte relative al grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e quantificate le eventuali deduzioni derivanti dai proventi di attività di recupero e riciclo di materiali e/o energia.
3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, va considerato l'intero costo dello spezzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 22/1997, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8

Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione

- Art. 65 D. Lgs. 507/93 -

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.
2. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità fissate al successivo capo II.
3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
4. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.

Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

5. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio.

Art. 9

Modalità di applicazione della tassa

- Art. 59, comma 2, art. 62, comma 1, D. Lgs. 507/93 -

1. La tassa é dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, il cui utilizzo determini la produzione di rifiuti urbani *a qualsiasi uso adibiti**, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio é istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa é dovuta anche quando nella zona in cui é attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Le abitazioni coloniche a cui il presente regolamento fa riferimento si intendono così come definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini, se la distanza dal termine della strada privata al più vicino punto di raccolta:
 - a) è compresa tra i 500 mt. ed i 1000 mt., la tassa è dovuta in misura pari al 60%;
 - b) supera i 1000 mt., la tassa è dovuta in misura pari al 40%.

Art. 10

Destinazione promiscua

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

Art. 11

Criteri per le riduzioni, agevolazioni ed esclusioni

- Artt. 66, 67 e 68, comma 1 punti c) e d), D. Lgs. 507/93 -

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:

- a) minore produzione di rifiuti connessa al ridotto numero degli occupanti di locali ed aree tassabili nel caso di famiglie con un unico occupante;
- b) uso limitato del servizio da parte degli agricoltori per la parte abitativa delle costruzioni rurali;
- c) uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;

2. Nei criteri per l'applicazione delle agevolazioni si fa riferimento a:

- a) motivi di solidarietà nei confronti di famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
- b) riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazione o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività di interesse collettivo istituzionalmente svolta.

3. I criteri per le esclusioni sono quelli stabiliti a norma delle leggi vigenti e del presente regolamento.

CAPO II

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

-Artt. 65 e 68 D. Lgs. 507/93 -

Art. 12

Definizioni

- 1.** Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

- a) Coefficiente di produttività specifica **qn**.

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in kg/mq annuo, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti.

I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione di rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.

- b) Coefficiente medio di produttività specifica **qm**.

Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritte nei ruoli della tassa.

- c) Indice di produttività specifica o quantitativo **In**.

Per indice di produttività specifica, proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica.

- d) Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani **C**.

Per costo convenzionale del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs 15/11/1993, n. 507, al netto delle deduzioni di

cui al comma 3 del medesimo articolo, e il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente dal Consiglio Comunale all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo.

Il costo convenzionale del servizio coincide col gettito previsto della tassa RSU.

e) Tariffa media convenzionale **T_m**.

Per tariffa media T_m si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale St dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula:

$$T_m = C/St.$$

f) Coefficiente di qualità **K**.

Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore K rappresentato da un numero puro compreso tra 0 ed 1, da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, etc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

2. Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente K, si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento - nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo - del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

Art. 13

Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno quadriennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.
2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:
 - a) quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio economico;
 - b) quelli desumibili attraverso l'elaborazione dei dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni degli Enti territoriali, o da altri enti od istituti pubblici di ricerca.

Art. 14

Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza

1. La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.
2. Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate si applicano criteri di analogia.
3. Ciascuna delle n classi di contribuenza così individuate, é caratterizzata:
 - a) da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica q_n , costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppati nella classe medesima;
 - b) da un proprio valore dell'indice di produttività specifica I_n dato dal rapporto tra coefficiente di produttività specifica q_n e coefficiente medio di produttività specifica q_m .
 - c) da un proprio K_n del coefficiente di qualità K .

Art. 15

Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza

1. Fatte salve le agevolazioni di cui al successivo Capo IV del presente Regolamento, le tariffe unitarie T_n , espresse in €/mq, per ciascuna delle n classi individuate vengono determinate con la seguente formula:

$$T_n = K_n \cdot I_n \cdot T_m$$

con arrotondamento alle 10 lire.

2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:
 - a) rideterminazione annuale della tariffa media T_m , sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;
 - b) ridefinizione periodica, con frequenza almeno quadriennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alle disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art. 13 con

eventuale conseguente scomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;

- c) revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.
- 3.** E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale, solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

Art. 16

Classi di contribuenza

- Art. 68, comma 1, D. Lgs. 507/93 -

I. Classificazione dei locali e delle aree tassabili:

Categoria I abitazioni civili;

Categoria II scuola, parcheggio, centro sportivo;

Categoria III scuola con convitto, scuola con mensa;

Categoria IV convento con scuola e casa di riposo;

Categoria V luogo di riunione per l'esercizio di dottrine religiose, caserma, carcere, convento, convitto, teatro, cinema, galleria d'arte, barbieria, parrucchiera, pittore, attività creativo-artistiche, antiquario-restauratore, confezione su misura di vestiario, produzioni in cera, idraulico, tipografia, autolavaggio, fabbricazione di strutture metalliche, capannone industriale, impresa edile;

Categoria VI albergo, partito politico, associazione, circolo ricreativo-sportivo-culturale senza bar, istituto di bellezza, manicure, pedicure, corniciaio, falegname, fabbricazione e/o riparazione di poltrone e divani, tappezziere, ciabattino, fabbro, montaggio-manutenzione e riparazione macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, elettricista, azienda meccanica, autodemolizione, officina moto e auto, elettrauto, carrozzeria, autosalone, autorimessa, gommista ,lavanderia, forno, pasta all'uovo, produzione di generi di pasticceria;

Categoria VII ospedale, casa di cura, studio odontotecnico, impresa di pulizia, impresa di disinfestazione, magazzini e depositi, lavorazione e commercio di articoli in paglia, edicola, distributore di carburante, pesa pubblica, autotrasporti;

Categoria VIII commercio di: mobili ed arredo, elettrodomestici, personal computers, prodotti per l'agricoltura, colori e vernici, tessuti e scampoli, scarpe, borse

e valigie, articoli sportivi, accessori auto e moto, cicli i motocicli, materiali da costruzione; ambulanti, erboristeria, profumeria, gioielleria, orafa, circolo ricreativo-sportivo-culturale con bar, albergo con ristorante e scuola;

Categoria IX commercio di: dolciumi, confetti, caffè torrefatto, vini e bevande, casalinghi, giocattoli, carni, pesce, lampadari, antiquariato, ferramenta, acquari; farmacia, osteria, vendita all'asta, fotografo, ottico, pompe funebri, laboratorio analisi, studio medico;

Categoria X commercio di: biancheria, merceria, abbigliamento, sali e tabacchi, piccoli animali ed accessori, sanitari; consorzio agrario provinciale, riparazione di orologi anche con vendita;

Categoria XI commercio di dischi e cassette, cartoleria, libreria, studi professionali, uffici pubblici, uffici privati, agenzia turistica, Enel, Telecom, stazione ferroviaria;

Categoria XII commercio di: alimentari, salumi, formaggi; supermercato, mensa, discoteca, sala giochi, uffici postali;

Categoria XIII gelateria, pizzeria al taglio, sala giochi con bar, albergo con ristorante, campeggio, studio dentistico;

Categoria XIV *commercio*
di: ortaggi, frutta, fiori, piante;

Categoria XV bar, pizzeria, ristorante, paninoteca, pasticceria con somministrazione di bevande, istituto di credito, esattoria.

- 2.** Per le aree scoperte operative a qualsiasi uso adibite si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni, fatte salve eventuali riduzioni di superficie e tariffarie previste dalla legge e dal presente regolamento.
- 3.** Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
- 4.** Per i locali non più adibiti all'esercizio di una qualsiasi attività e comunque ancora occupati da arredo e/o attrezzature strumentali all'esercizio stesso si applica la tariffa corrispondente all'abitazione privata.
- 5.** *In caso di occupazione di locali, facenti parte di un unico complesso produttivo con diverse utilizzazioni, che non trovano collocazione, unitariamente considerati, in una delle categorie previste al primo comma si farà riferimento ad un'unica tariffa pari alla media delle tariffe relative ai singoli utilizzi, ponderate dalle rispettive superfici.*

CAPO IV

TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA

Art. 17

Locali tassabili e loro pertinenze
- Art. 62, comma 1, D. Lgs. 507/93 -

1. Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:
 - a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, etc.) e così pure le dipendenze se separate dal corpo principale dell'edificio - rimesse, autorimesse, corselli, vano scale e vano ascensore, etc.;
 - b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;
 - c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori artigiani;
 - d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalle o posteggi, mercato coperto;
 - e) tutti i vani principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con l'esclusione delle superfici di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;
 - f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, sale per giochi e da ballo, a discoteche ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

- g) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
- h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
- i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;
- j) tutti i vani nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, etc.

Art. 18

Aree tassabili

- Art. 62, comma 1, D. Lgs. 507/93 -

1. Sono tassabili le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilati, che non costituiscano accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi dei commi precedenti.
Si considerano, pertanto, tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi da questo oggettivamente in rapporto funzionalità, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso.
2. Sono, pertanto, considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo:
 - a) le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;
 - b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;
 - c) le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, etc.)
 - d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
 - e) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette, autovetture, e vetture a trazione animale;
 - f) le aree scoperte pubbliche o private, adibite all'esercizio di pubblici servizi (bar, caffè, ristoranti etc.);
 - g) le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
 - h) le aree utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree destinate esclusivamente alla

attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.

Art. 19

Distributori di carburante

1. La applicazione della tassa in capo a soggetti passivi che gestiscono le stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti non terrà conto, ai fini della commisurazione della superficie tassabile:
 - a) delle aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - b) delle aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - c) delle aree con funzione meramente accessoria, quali le aree a verde, le aiuole, le aree visibilmente delimitate o contrassegnate e destinate alla sosta temporanea gratuita dei veicoli degli avventori e le aree visibilmente adibite all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.
2. Le aree destinate a parcheggio saranno incluse nella corrispondente categoria.
3. Parimenti i locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria a cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.

Art. 20

Multiproprietà e centri commerciali - Art. 63, comma 3, D. Lgs. 507/93 -

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 21

Locali ed aree intassabili - Art. 62, commi 2 e 3, art. 62, comma 5-ter , D. Lgs. 507/93 -

1. Non sono assoggettati alla tassa, a norma dell'art. 62, comma 3, del D. Lgs. 507/1993, i locali e le aree o quelle parti di essi ove per loro caratteristiche e/o destinazioni, si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti solidi urbani a norma di legge e rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
Il soggetto produttore dei rifiuti intassabile di cui al punto precedente è tenuto a dimostrarne la produzione e le modalità di smaltimento; in caso di illegittimo conferimento al servizio pubblico i locali e le aree saranno attratti a tassazione.

L'ufficio tributi sottopone la documentazione prodotta dal contribuente prevista al precedente capoverso ad un esame tecnico da parte dell'ufficio nettezza urbana il quale comunica i propri rilievi entro un mese dalla richiesta.

2. Sono inoltre intassabili quei locali e quelle aree in cui non si possono produrre rifiuti nel corso dell'anno per obiettive condizioni di non utilizzo quali:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b) accessori o pertinenze di unità abitative quali ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili qualora l'altezza dei locali dal soffitto non superi mt. 1,50 (cfr. art. 23, comma 3, del presente regolamento);
 - c) la parte degli impianti dove viene svolta l'attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - d) unità immobiliari prive di qualsiasi arredo e suppellettili e utenze (gas, acqua, luce), a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita auto certificazione, attestante le condizioni suddette.
 - e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
 - f) locali e fabbricati di servizio per fondi rustici adibiti alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, con esclusione - in ogni caso - della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso della abitazione stessa;
 - g) cave di sola areaazione, chiostrine, corti interne sottratte all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
 - h) porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità;
 - i) edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili), esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
3. Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.
4. Sono infine intassabili i locali facenti parte di ospedali, case di cura e simili, ove si producono rifiuti al cui smaltimento si provvede in osservanza delle disposizioni legislative vigenti e del relativo regolamento di nettezza urbana.

Art. 22

Condizioni per l'esclusione

1. L'esclusione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto ai sensi del presente regolamento

2. Il Comune di Ascoli Piceno può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esclusione.

3. L'esclusione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
4. Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art. 29 del presente regolamento e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

Art. 23

Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

- Artt. 62, comma 3, D. Lgs. 507/93 -

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo nelle seguenti misure percentuali, fermo restando che la detassazione viene accordata su richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi:

Attività	percentuale di riduzione superficie
- lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
- laboratori fotografici, eliografie	25%
- autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante	30%
- gabinetti dentistici, radiologici e lab. odontotecnici	10%
- laboratori di analisi	15%
- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
- tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento ai criteri di analogia.
3. Per le mansarde o simili la superficie tassabili comprende, limitatamente alle parti con soffitto spiovente, quella avente il soprastante soffitto ad un'altezza non inferiore ad mq.1, fermo restando, per le altre parti degli stessi locali, quanto stabilito al punto b), comma 3, dell'art. 21 del presente regolamento.

Art. 24

Riduzioni della tassa per motivi di servizio

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro congruo termine a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo é ridotto nelle seguenti misure:
 - a) del 20% nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste dalla normativa vigente;
 - b) del 30% nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita;
 - c) del 40% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dalla normativa vigente.

2. Le riduzioni sono applicate nel rispetto delle seguenti clausole perentorie:
 - a) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato;
 - b) l'agevolazione è computata in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio;
 - c) le circostanze giustificative della riduzione si devono verificare per un periodo continuativo non inferiore a 3 mesi;
 - d) il mancato svolgimento del servizio deve essere attribuibile al Comune o a chi da questo è delegato a gestire il servizio;
 - e) le violazioni denunciate non devono essere occasionali e dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

3. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dà diritto allo sgravio o alla restituzione della tassa soltanto nei casi e alle condizioni di cui all'art. 59, comma 6, del decreto.

4. Se il servizio di raccolta non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività ovvero è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale di nettezza urbana - per cui il conferimento è fatto in contenitori altrove ubicati - si applicano le riduzioni tariffarie di cui al comma 2 dell'art. 9 del presente regolamento, secondo le distanze ivi previste.

5. Costituiscono ipotesi di grave violazione delle prescrizioni delle norme vigenti :
 - a) la necessità di conferire i rifiuti in punti di raccolta distanti più di cinquecento metri;
 - b) la periodicità della raccolta ritardata di almeno 4 giorni rispetto ai prelievi previsti dal regolamento;
 - c) la capacità od il numero dei contenitori ridotta di almeno un terzo a quella prestabilita.

6. La riduzione della tassa non è cumulativa, per cui spetta in misura unica nel caso in cui ricorrano contemporaneamente più ipotesi di quelle indicate nell'art. 59, comma 4, del decreto.

7. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.

8. Lo svolgimento del servizio per determinati periodo stagionali ai sensi dell'art. 59, comma 5, del decreto, comporta il pagamento della tassa annuale in misura rapportata al numero

dei mesi durante i quali il servizio è stato svolto. Comunque, la tassa dovuta non potrà essere inferiore al 40% della tassa annuale.

Art. 25

Casi di riduzione delle tariffe unitarie
- Art. 66, commi 3 e 4, D. Lgs. 507/93 -

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta di un importo pari al 30% nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante. Tale attenuazione tariffaria è riferita all'eccedenza della superficie abitativa rispetto ai mq. 30;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del comune;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - d) nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
 - e) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica.
2. Le suddette condizioni dovranno essere attestate da auto-certificazione del contribuente resa ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni penali come previsto dall'art. 26 della legge succitata.
3. La riduzione di cui alle lettere b) e d) del comma 1 cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo.
4. La riduzione di cui alla lettera c) del comma 1 è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di sei mesi continuativi o di quattro giorni per settimana.
5. Le riduzioni di cui ai punti precedenti saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 66 commi 5 e 6 del D. Lgs 507/1993.

Art. 26

Agevolazioni speciali
- Art. 67, comma 1, D. Lgs. 507/93 -

1. In applicazione dell'art. 67 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507, sono previste le agevolazioni speciali di cui ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Per coloro che sono in possesso, alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente, dei seguenti requisiti:
 - a) abbiano compiuto il 60° anno di età;
 - b) siano pensionati e non percepiscano redditi di lavoro autonomo;
 - c) abbiano una condizione reddituale minima, determinata tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fissata nella soglia massima annuale di £. 15.860.000, riferita all'intero nucleo familiare e al periodo d'imposta dell'anno precedente, ai sensi e con le modalità previste dal D. Lgs. 31/3/1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni;sono stabilite le seguenti agevolazioni:
 - 1) esenzione totale per coloro che non hanno nessuna proprietà immobiliare (nullatenenti);
 - 2) riduzione del 50 % per coloro che si trovano nella seguente situazione patrimoniale: titolarità del diritto di proprietà, ovvero del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, di un'unica unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, non appartenente ad una delle seguenti categorie catastali:
 - A/1 abitazioni signorili;
 - A/7 abitazioni in villini;
 - A/8 abitazioni in ville;
 - A/9 castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico;con la precisazione che non si abbia la titolarità del diritto di proprietà, ovvero del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ai fini ICI, in Italia ed all'estero, di nessun altro cespite (fabbricato, terreno agricolo ed area fabbricabile), con esclusione delle pertinenze così come intese dall'art. 7 del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili;
 - 3) riduzione del 20% per coloro che trovandosi nella situazione patrimoniale di cui al precedente punto 2) abbiano la condizione reddituale determinata secondo i criteri indicati al precedente punto c), fissata nella soglia massima annuale di £. 19.032.000.

3. Altre agevolazioni:
 - 1) esenzione totale per le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei assistenziali autogestiti, nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza – quali persone non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti, assistite permanentemente dal comune – il cui reddito è costituito unicamente da una o più pensioni di importo complessivo non superiore al minimo INPS;
 - 2) esenzione parziale o totale per locali ed aree delle Associazioni che perseguono finalità sociali o di alto rilievo storico-culturale soltanto nella misura da determinare annualmente nel bilancio di previsione.

4. Per gli immobili destinati al servizio di ricettività extralberghiera di “Bed and Breakfast” di cui all'art. 9 bis della legge regionale 12/8/1994, n. 31, modificata dalla legge regionale

14/2/2000, n. 8, sono stabilite le seguenti riduzioni della superficie tassabile, riferite ai locali da destinare all'attività:

- 7 metri quadrati per camere ad un letto;
- 11 metri quadrati per camere a due letti;
- 4 metri quadrati per ogni letto aggiunto.

5. Le agevolazioni sono concesse su domanda dell'interessato, a condizione che egli dimostri di averne diritto e che attesti la sussistenza delle condizioni previste mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.

L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio.

In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del Decreto Legislativo n. 507/1993.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio. La relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 27

Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi

- Art. 67, comma 2, D.Lgs. 507/93 -

1. Su motivata istanza dei titolari delle attività, per interventi organizzativi atti a selezionare e separare integralmente le frazioni recuperabili di rifiuti, conferite a ditte che le utilizzano come materia prima, sottraendole dal conferimento al servizio pubblico comunale, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:

- riduzione tariffaria del 40%, se le quantità separate destinate al recupero rappresentano una percentuale dei rifiuti complessivamente prodotti che va dal 35 al 50% ;
- riduzione tariffaria del 50%, se le quantità separate destinate al recupero rappresentano una percentuale dei rifiuti complessivamente prodotti superiore al 50%.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, la ditta richiedente deve documentare, per l'anno precedente, l'effettivo avvio al recupero e fornire la documentazione, relativa all'anno precedente (MUD, formulario di identificazione, registro di carico e scarico, altra documentazione prevista dalla normativa ambientale e, qualora non ne sia previsto l'obbligo, altra idonea documentazione), attestante le quantità necessarie per la determinazione delle percentuali di riduzione tariffaria di cui al comma 1.

3. Il venir meno delle condizioni che hanno dato luogo all'applicazione delle suddette riduzioni deve essere denunciato dalla ditta interessata, entro il 20 gennaio successivo. In difetto l'Ufficio Tributi provvede al recupero del tributo e sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'Ufficio Tributi sottopone le istanze di riduzione di cui al presente articolo all'esame tecnico dell'Ufficio Nettezza Urbana, affinché sia accertata la sussistenza, nel caso specifico, delle condizioni per il riconoscimento della riduzione tariffaria e, periodicamente, sia verificato il permanere delle condizioni stesse.

5. Qualora, per un determinato anno d'imposta, vengano meno le condizioni di riduzione tariffaria ovvero, sulla base della documentazione prodotta in relazione all'attività di recupero effettuata, risultino variate le condizioni stesse, l'Ufficio Tributi provvede, rispettivamente, al recupero ovvero al conguaglio del tributo, nell'anno successivo.

CAPO V

DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Art. 28

Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 77 D. Lgs. 507/93 -

- 1.** Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano e detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio é istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. E' temporaneo l'uso inferiore a centottantatre giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
- 2.** La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico-sportive.
- 3.** La tariffa per metro quadrato di superficie occupata é determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree.
- 4.** In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione non contenuta nel presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni.
- 5.** L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, mediante versamento alla Tesoreria Comunale, all'atto dell'occupazione.
- 6.** Per le occupazioni che non comportano il pagamento della Tosap la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale.

7. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta é recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

8. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno di locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restano gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente regolamento dei Servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.

9. Si considerano produttive dei rifiuti, ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo, le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

10. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per:

a) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguono fini di lucro;

b) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;

c) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;

d) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;

e) le occupazioni di durata non superiore a otto ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

11. Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

CAPO VI

PROCEDURE E SANZIONI

Art. 29

Denunce di occupazione e di detenzione
- Art. 64, comma 2, D. Lgs. 507/93 -

- 1.** I soggetti indicati nell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione e detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art. 70 del citato decreto legislativo.
- 2.** Non sono ritenute valide, ai fini previsti dal precedente comma, le denunce anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio, né le denunce di inizio di attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.
- 3.** In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo della denuncia di parte.
- 4.** L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

Art. 30

Variazioni e cessazioni
- Art. 64, comma 3, D. Lgs. 507/93 -

- 1.** La denuncia di cui al precedente articolo ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente é tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possano influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

2. In caso di cessazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa é stata presentata.

3. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minore ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione é stata presentata.

Art. 31

Controlli delle denunce

- Art. 73, comma 1, D. Lgs. 507/93 -

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune svolge le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto legislativo. A tal fine può:

- a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
- b) invitare il contribuente a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie da restituire debitamente sottoscritti;
- c) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
- d) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
- e) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. d) a comparire di persona per fornire chiarimenti, prove e delucidazioni;
- f) utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- g) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti per la definizione delle posizioni tributarie nei confronti dei singoli contribuenti.

Art. 32

Accesso agli immobili

- Art. 73, comma 2, D. Lgs. 507/93 -

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, i dipendenti, anche straordinari, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso, da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
2. Nessuna specifica autorizzazione è richiesta per gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale.
3. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 33

Presunzione semplice

- Art. 74, comma 3, D. Lgs. 507/93 -

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o qualsiasi altro impedimento alla diretta rilevazione dei dati per il controllo e la verifica della posizione contributiva del cittadino, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

Art. 34

Accertamento

- Art. 71 D. Lgs. 507/93 -

1. L'accertamento della tassa avviene in conformità di quanto previsto dall'art. 1, comma 161, della legge 27/12/2006 n. 296.
2. Il Comune, per il tramite del servizio tributi, accerta le omesse denunce e controlla le denunce presentate e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle stesse e secondo le disposizioni di Legge provvede all'accertamento d'ufficio ed all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di:
 - a) omissione, intesa come mancata presentazione della denuncia dovuta ai sensi del presente regolamento;
 - b) infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa iscritta o iscrivibile a ruolo e quella effettivamente dovuta;
 - c) incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa.
3. Nei casi previsti ai punti b) e c) del precedente comma l'ufficio comunale provvede ad emettere avviso di accertamento in rettifica nel termine perentorio del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia di parte.

4. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio entro il termine perentorio del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
5. Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'articolo 25, devono contenere, oltre alla motivazione, gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e le loro destinazioni d'uso, la pretesa tributaria con la specificazione della maggiore somma dovuta, delle sanzioni, degli interessi e delle altre penalità applicate, unitamente alla indicazione della tariffa vigente; deve essere infine specificato il termine perentorio per il pagamento e l'organo cui adire per il contenzioso nonché il relativo termine di decadenza.
6. Qualora il funzionario responsabile che ha sottoscritto l'accertamento d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato in tutto o in parte l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può procedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.
7. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

Art. 35

Riscossione

- Art. 72 D. Lgs. 507/93 -

1. La riscossione della tassa avviene in conformità di quanto previsto dall'art. 72 del D. Lgs. 507/1993.
2. La riscossione della tassa è effettuata mediante la iscrizione nel ruolo, prevista in quattro rate ordinarie.
3. La applicazione della riscossione del ruolo in otto rate è disposta su proposta del funzionario responsabile, con atto del Sindaco in cui, in ogni caso, deve essere inserita la condizione perentoria che il mancato pagamento di due rate consecutive annulla automaticamente la maggiore rateazione concessa e comporta il pagamento in un'unica soluzione dell'intero debito residuo.
4. La maggiore rateazione è ammessa unicamente:
- a) su motivata richiesta iscritta del contribuente;
 - b) per gravi motivi, che comunque escludano il pericolo di perdita di credito;
 - c) se il debito riguarda esclusivamente arretrati.
5. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi previsti dal decreto.

Art. 36

Contenzioso

1. Fino alla definitiva entrata in vigore ed applicazione delle norme dettate dai decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 31 dicembre 1992 la materia del contenzioso é disciplinata dall'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'articolo 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 37

Rimborsi

- Art. 75 D. Lgs. 507/93 -

1. Nei casi di errori e di duplicazioni ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto definitivamente accertato dal competente organo ovvero dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza definitiva, in tutti gli altri casi previsti dalla Legge l'ufficio comunale tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse nella misura prevista dal regolamento generale delle entrate tributarie comunali, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Gli eventuali rimborsi derivanti da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.

Art. 38

Sanzioni ed interessi

- Art. 76 D. Lgs. 507/93 -

1. Per quanto attiene alla applicazione delle sanzioni e degli interessi per la violazione alle norme tributarie contenute nel presente regolamento si fa specificamente riguardo all'articolo 76 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni; dette sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa.

Art. 39

Sanzioni amministrative

1. Per tutte le altre violazioni alle norme del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa, salvo che il fatto non costituisca reato.
2. Per tutto quanto attiene all'aspetto sanzionatorio diverso da quello di carattere tributario si fa esplicito riferimento al regolamento di nettezza urbana.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40

Disposizioni finali e transitorie

- Art. 79 D. Lgs. 507/93 -

- 1.** Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.
- 2.** E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del D. Lgs. 507/1993 e le diverse decorrenze stabilite dalle vigenti disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.
- 3.** L'art. 27 del presente regolamento avrà decorrenza dal primo giorno dell'anno successivo all'entrata in vigore dello stesso.